

Articolo 1 - Disciplina della Apertura di credito

1.1 Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.

1.2 Se l'Apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta di Fideuram S.p.A. (di seguito la "Banca").

1.3 La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'Apertura di credito, ancorchè concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto è dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi bancari. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

1.4 Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'Apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'Apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.

Articolo 2- Rimborso anticipato

2.1 Se l'apertura di credito è a tempo determinato il Cliente ha il diritto di rimborsare l'apertura di credito in anticipo, in qualsiasi momento e in tutto o in parte. Se il Cliente vuole rimborsare l'apertura di credito in anticipo deve darne comunicazione scritta alla Banca e versare:

- in caso di rimborso anticipato parziale, l'importo che intende rimborsare,
- in caso di rimborso anticipato totale, l'intero importo utilizzato,
- gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato.

2.2 Il rimborso ha l'effetto di estinguere o ridurre l'apertura di credito che quindi non potrà più essere ripristinata.

2.3 Nessun indennizzo è dovuto alla Banca per eventuali costi collegati al rimborso anticipato dell'apertura di credito.

Articolo 3 - Contabilizzazione e regolamento degli interessi - Regolamento periodico delle commissioni, spese e oneri

3.1 Gli interessi debitori e gli interessi applicati in caso di sconfinamento, sono corrisposti alla Banca dal Cliente nella misura indicata nel Documento di Sintesi, ferma la facoltà di variazione di cui al successivo articolo 4.1.

3.2 La contabilizzazione e il regolamento sul conto corrente degli interessi debitori, ivi compresi quelli applicati in caso di sconfinamento, sono disciplinati da quanto stabilito nel contratto di conto corrente a valere sul quale è regolata la presente apertura di credito. Le scelte effettuate dal Cliente nel contratto di conto corrente in relazione all'autorizzazione o alla non autorizzazione all'addebito sul conto corrente degli interessi debitori divenuti esigibili valgono anche per l'apertura di credito.

3.3 Il regolamento in conto delle commissioni, spese e oneri anche fiscali avviene con la periodicità indicata nel Documento di Sintesi, ferma la facoltà di variazione di cui al successivo articolo 4.1.

3.4 Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Articolo 4 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

4.1 La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al rapporto. Tuttavia, se il rapporto è a tempo determinato, la facoltà di modifica non si applica ai tassi di interesse. La facoltà è esercitata dalla Banca nel rispetto dei criteri e delle moda-

lità stabilite dall'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

4.2 Resta fermo il diritto del Cliente di recedere dal rapporto, senza spese, nei termini previsti dall'art. 118 del Testo Unico Bancario, e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Articolo 5 - Spese ed oneri fiscali, legge applicabile

5.1 Le spese e gli oneri fiscali inerenti o conseguenti al presente rapporto e ad ogni altro regolati in conto corrente sono a carico del Cliente.

5.2 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Articolo 6 - Rinvio

6.1 Restano ferme le norme già previste nel contratto di conto corrente stipulato fra le parti a valere sul quale sono regolate le suddette concessioni creditizie.

Articolo 7 - Foro competente

7.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la Banca in relazione al presente contratto, il Foro competente per le azioni per cui la Banca convenuta è esclusivamente quello di Roma, mentre quello competente per le azioni intentate dalla Banca è anche quello in cui si trova la filiale della Banca presso cui è incardinato il rapporto oppure il domicilio dichiarato dal Cliente all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 8 - Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

8.1 Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio informativo, disponibile nelle filiali e sul sito internet della Banca.

8.2 Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

8.3 Il Cliente e la Banca, per l'esperienza del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Articolo 9 - Adempimenti informativi

9.1 Qualora l'Apertura di Credito sia assistita da garanzie prestate da soggetti terzi o da cessione di crediti, la Banca è sin d'ora autorizzata a comunicare ai prestatori di garanzia e ai debitori ceduti le informazioni afferenti l'entità dell'apertura di credito richiesta, le condizioni contrattuali ed economiche nonché l'entità dell'esposizione garantita nel corso del rapporto.

Articolo 10 - Portabilità

10.1 Nel caso in cui, per rimborsare l'Apertura di credito, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il Cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali).

Articolo 11 - Controlli di Banca d'Italia

11.1 La Banca per l'attività svolta in base al presente contratto, è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in via Nazionale n. 91 - 00184 Roma.

Per il caso di più aperture di credito sullo stesso conto corrente con diversi limiti di tasso.

In caso di più aperture di credito utilizzabili sul medesimo conto corrente, i relativi utilizzi saranno imputati prioritariamente a valere sulla linea di credito cui sono applicate le condizioni di tasso più favorevoli al Cliente, e così via secondo limiti di tasso crescente, ciascuno corrispondente ad una diversa Apertura di credito fra quelle posizionate sul conto corrente.

In caso di più aperture di credito utilizzabili sul medesimo conto corrente, qualora gli utilizzi eccedano il limite delle aperture di credito complessivamente concesse:

- se si tratta di Apertura/e di credito a titolo di prefinanziamento mutuo, si applicherà il Tasso debitore nominale annuo sulle somme utilizzate nella misura pattuita nel contratto di conto corrente per gli "Sconfinamenti in assenza di fido", sullo scoperto eccezionalmente consentito;
- in tutti gli altri casi, si applicherà il "Tasso debitore nominale annuo in caso di utilizzo oltre fido" sul saldo a debito che si verrà a determinare sul conto corrente al netto dell'importo della/e Apertura/e di credito a titolo di prefinanziamento mutuo eventualmente concesse ed utilizzate.

FAAC-SIMILE